SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE – DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (DL 4/2019 REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI)

AUDIZIONE
DEL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI
DOTT. MARCO CUCHEL

Associazione Nazionale Commercialisti

Aderente a CONF PROFESSIONI confederazione italiana libere professioni

ANC Audizione Senato della Repubblica XI Commissione Lavoro 05.02.2019

Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019 n° 4
"recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

Ringrazio la Presidente e gli Onorevoli Senatori componenti la Commissione per aver convocato in audizione l'Associazione Nazionale Commercialisti, dando in questo modo alla stessa l'opportunità di esprimere la propria posizione in sede di conversione di un Decreto Legge così importante ed ambizioso negli obiettivi.

Reddito di cittadinanza

La Strategia Europa 2020 che, tra gli altri obiettivi di carattere sociale, culturale e ambientale, si pone quello di ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità, si scontra con i risultati che si possono verificare dagli ultimi dati Eurostat (solo 3 milioni di unità in meno dal 2008 al 2017, da 116 a 113 milioni). In questa performance già deludente, in Italia, stando al rapporto Istat sulla povertà nel Paese, il numero cresce di due milioni e mezzo di unità (da 15 a 17,4 milioni). In un quadro simile, il rischio di esclusione sociale che grava su molta parte dei cittadini fa gridare all'emergenza. La riduzione del potere di acquisto che si riscontra nel nostro Paese (anche qui in controtendenza con gli altri Stati della UE), in particolare, coinvolge nel perimetro dei soggetti a rischio anche le fasce più deboli del cosiddetto ceto medio, tra cui i professionisti iscritti in Albi che, a causa della progressiva erosione del mercato, dovuta anche ad una mancata attenzione della politica ad una selvaggia irruzione di soggetti che non esiteremmo a definire improvvisati, si trovano ad affrontare situazioni economiche difficilissime.

La finalità del reddito di cittadinanza è il tentativo di riequilibrare le sperequazioni, garantendo un livello minimo di sussistenza e l'autonomia dell'individuo, attraverso la possibilità di reperire un lavoro e favorire la formazione e la crescita culturale del medesimo. Chiaramente è fortemente auspicata una grande attenzione ai processi di realizzazione e all'applicazione di strumenti di controllo adeguati, al fine di evitare storture e prevenire e individuare comportamenti scorretti che possono generare sacche di abuso e quindi rendere inefficace e inaffidabile l'intero impianto.

Una politica che tenda a riequilibrare le diseguaglianze attraverso lo strumento del reddito sociale, in coordinamento con una politica attiva sul lavoro che assista il cittadino al reinserimento sociale (anche in ossequio al nostro dettato costituzionale), è certamente auspicabile e degna di attenzione e sostegno da parte di tutti. L'accesso al lavoro è la prima condizione a cui il cittadino aspira e che gli conferisce non solo la sussistenza, ma anche la dignità e il riconoscimento sociale e

che consente la progettualità per sé e per la propria famiglia. Perché si insaturi questo circolo virtuoso, non bisogna dimenticare l'importanza degli investimenti pubblici, di una riforma fiscale organica e stabile, del ricorso a incentivi e sgravi per le assunzioni e di tutte le politiche attive del lavoro utili all'inserimento e al reinserimento (orientamento, tirocinio, formazione). ANC, che ben conosce le esigenze e le dinamiche delle imprese, e la necessità di un equilibrio tra le richieste di flessibilità e la tutela dei diritti, è da tempo impegnata nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in particolar modo nella formazione dei dipendenti degli studi professionali e delle imprese, oltre che nell'orientamento e nella formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'università.

Il provvedimento in esame è di fatto un mix tra politiche attive e lotta alla povertà, con la previsione, laddove ne ricorrano le condizioni, di una forma di sostegno economico. Una sorta di reddito minimo garantito, peraltro, è già previsto da tempo in maniera generalizzata nei Paesi Europei, anche se a condizioni diverse da quelle attuate in Italia, in particolare rispetto al rapporto soglia di povertà e reddito minimo garantito che nel nostro Paese, in alcuni casi, può risultare estremamente generoso.

Per favorire la discussione del testo in esame di seguito evidenziamo alcuni aspetti che, a nostro parere, possono configurare delle criticità in sede di attuazione:

I parametri per individuare i soggetti aventi diritto e il relativo beneficio economico, dovrebbero essere rivisti anche attraverso l'introduzione di adeguati correttivi, tenendo presente la mappatura economica del Paese, che si differenzia enormemente da nord a sud, così come diverso è il costo della vita esistente in Italia. Risulta difficile usare i medesimi criteri sull'intero territorio, in quanto gli indicatori classici del costo della vita (canoni di locazione, costo dei servizi pubblici essenziali, beni di consumo, ecc…) mostrano che la soglia di povertà varia notevolmente tra il settentrione e il meridione assieme alle Isole. Se, ad esempio, prendiamo il caso di una persona singola, in presenza di tutti i parametri richiesti, questa avrà diritto all'integrazione del reddito fino ad un massimo di 500 euro mensili, detta somma verrà incrementata dal contributo per l'affitto dell'abitazione, pari a 280 euro. Dunque, il soggetto singolo percepirà un reddito di cittadinanza complessivo mensile pari a 780 euro, indipendentemente dal luogo in cui vive.

Se si considera che la soglia di povertà assoluta (Tabella 1) per chi vive in un piccolo comune del Sud è pari a 560 euro, contro gli 826 euro di chi vive in un'area metropolitana del Nord, paradossalmente la stessa persona singola che percepisce 780 euro di reddito di cittadinanza, supererà abbondantemente la soglia di povertà assoluta nel primo caso prospettato, mentre nel secondo caso, pur avendo

comunque un miglioramento delle proprie condizioni, sarà ben lontana dall'uscire dalla soglia di povertà.

Si tratta di un'incongruenza tanto più grave se si considera che al Nord vive il 57% dei poveri assoluti.

Tabella 1 – Soglia povertà assoluta per una persona sola. Valori mensili in euro. Anno 2017

Fonte: ISTAT

AMBITO TERRITORIALE	NORD	CENTRO	SUD
Area metropolitana	826	795	618
Grande comune	787	754	597
Piccolo comune	742	707	560

A questo aspetto si aggiunge la significativa differenza del costo della vita esistente tra Nord e Sud che, secondo il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile del 2017, supera il 20%.

Se, dunque, lo scopo del reddito di cittadinanza è il contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, non si potrà prescindere da una differenziazione tra le diverse aree della Penisola, apponendo dei correttivi. Uno di questi, forse il più semplice seppure parziale, potrebbe essere l'applicazione di una diversificazione territoriale all'integrazione per l'affitto, prendendo a riferimento i dati dell'Istat o quelli dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Assumendo, inoltre, che il sistema dell'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro entri a regime, occorrerebbe tener conto del fatto che il beneficiario del percorso di orientamento, che vive in zone economicamente avvantaggiate, avrà maggiori possibilità di trovare prima un impiego.

Sia nel caso del reddito di cittadinanza che, soprattutto, della pensione di cittadinanza sarebbe assolutamente necessario (ed eticamente doveroso) procedere ad opportune verifiche sul pregresso lavorativo e fiscale: chi ha avuto attività economiche autonome e non ha sistematicamente versato imposte, tributi, contributi, ecc. non può avere diritto alla pensione di cittadinanza. Potrebbero verosimilmente profilarsi dei casi in cui lavoratori autonomi che non hanno mai versato alcunché (anche a scapito dei propri collaboratori), e hanno mantenuto un alto tenore di vita grazie ad una continuata elusione ed evasione, all'età di 67 anni potrebbero godere della pensione di cittadinanza.

Per cercare di arginare possibili abusi, sarebbe opportuno verificare la situazione del nucleo familiare richiedente, anche in relazione a possibili licenziamenti avvenuti nei dodici mesi precedenti, o riduzioni di orario di lavoro, così come verificare situazioni di separazione tra coniugi o improvvisi ed ingiustificati cambi di residenza. A tal proposito, si dovrebbe prevedere che l'ISEE includa anche i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, indipendentemente dalla fissazione della dimora in residenze diverse.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) dovrebbe essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda, essendo condizione essenziale per velocizzare le procedure ed evitare in questo modo di generare confusione con la previsione della presentazione entro 30 giorni dall'accettazione della domanda.

Riteniamo incomprensibile la differenza di entità del contributo erogato in favore dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione rispetto a coloro che sono residenti in abitazione di proprietà e che devono sostenere un mutuo. Sarebbe necessario prevedere anche misure per agevolare il pagamento del mutuo (entro soglie stabilite e secondo i parametri di reddito), favorendo in questo modo il mantenimento della propria abitazione principale nel periodo in cui il nucleo familiare si sia trovato in difficoltà economiche, magari a seguito della perdita del lavoro (misura, questa, che aiuterebbe anche a preservare il benessere psicologico di soggetti fragili quali minori e disabili, che può derivare dalla continuità abitativa).

Sono da mettere in evidenza le oggettive difficoltà di poter accettare, dai soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, una proposta di lavoro secondo quanto previsto dal patto per il lavoro ed in particolare 100 km dalla residenza relativamente alla prima proposta, 250 km dalla residenza per la seconda proposta e in tutto il territorio nazionale per la terza proposta. A nostro avviso, le tre proposte non dovrebbero superare i 100 km e comunque non superare l'ambito regionale, favorendo così il pendolarismo rispetto allo sradicamento dei lavoratori dal proprio contesto familiare ed affettivo (già provato dalle difficoltà economiche). Senza contare che gli spostamenti, soprattutto di una certa entità, in molte regioni italiane sono estremamente difficoltosi, stante la carenza di infrastrutture quali ferrovie e strade.

Accogliamo con favore la previsione dell'obbligo di accettare la frequenza di corsi di formazione e di riqualificazione professionale e per l'auto-imprenditorialità, così come l'obbligo di svolgere attività utili alla collettività. Riteniamo, tuttavia, che il limite di 8 ore settimanali sia estremamente basso. Abbiamo la convinzione che per gli obiettivi che ci si pone, sia necessario prevedere almeno 20 ore settimanali di lavori socialmente utili e 20 ore settimanali di attività formativa, anche in considerazione dell'importo erogato, che risulta particolarmente generoso (mediamente uno stipendio part-time). A tal proposito, i comuni devono immediatamente predisporre le procedure amministrative per l'istituzione dei progetti e comunicare le informazioni sull'apposita

piattaforma dedicata al programma e non, come prevede attualmente la norma, attivarsi nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il rischio è che molti comuni non si attivino vanificando quello che è lo spirito della norma.

Segnaliamo, inoltre, la necessità di urgente modifica dell'articolo 3 comma 8 relativamente alla prevista procedura. Così come articolato, si potrebbero venire a generare involontarie anomalie ed errori nell'erogazione del reddito di cittadinanza con conseguenti profili di responsabilità da parte dei datori di lavoro o loro consulenti. Il dato richiesto in fase di assunzione è puramente indicativo e non è certo, pertanto, può essere soggetto a modifica durante il rapporto di lavoro.

Per una questione di etica e di trasparenza, è necessario prevedere l'esclusione dal diritto al beneficio dei nuclei familiari in cui siano presenti componenti che abbiano commesso reati particolarmente gravi, magari richiedendo di allegare obbligatoriamente alla domanda il certificato dei carichi pendenti ed eventualmente prevedere la revoca retroattiva del beneficio per coloro che durante il periodo di godimento del beneficio si macchiassero di tali reati.

Per quel che riguarda il cumulo tra reddito di cittadinanza e Naspi, riteniamo che debba essere escluso in quanto, a nostro avviso, si tratta di due forme di sostegno al reddito che, per la loro natura, non dovrebbero coesistere in capo ad uno stesso beneficiario.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del disegno di legge n. 1018 di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, al percettore del reddito di cittadinanza viene affiancato un *tutor* che assista lo stesso nella ricerca di un'occupazione ed individui per lui le attività da svolgere. Questo tipo di funzione è sicuramente confacente a chi svolge attività di consulenza del lavoro, come i commercialisti (Legge 12/1979). Ricomprendere gli iscritti all'Ordine dei Commercialisti in questo tipo di attività andrebbe nell'interesse stesso della norma e delle sue finalità, consentendo a professionisti che sono già in possesso delle necessarie competenze di avere un ruolo attivo. Riteniamo, infatti, che questa nuova figura debba essere un soggetto qualificato, conoscitore delle esigenze delle imprese e delle attitudini del potenziale lavoratore. Pertanto i tutor non possono essere reclutati se non tra soggetti estremamente qualificati, pena la totale inefficacia della prospettiva. Nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ci sono oltre 21.000 Colleghi specializzati nella materia del lavoro, che quotidianamente intrattengono stretti rapporti con le imprese e i lavoratori.

Ultimo aspetto su cui vogliamo porre l'attenzione sono gli incentivi previsti per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Crediamo che limitare il beneficio ai soli contratti a tempo pieno ed indeterminato sia troppo limitativo.

Prevedere il beneficio anche ad assunzioni a tempo parziale e a termine, forse agevolerebbe la richiesta di nuovo personale dipendente, anche privo di esperienza, e andrebbe incontro alla domanda di quei soggetti che, pur intenzionati a lavorare, hanno la necessità di poter contemperare impegni di tipo familiare.

Conclusioni su Reddito di Cittadinanza

Per ANC le maggiori difficoltà nell'attuazione del provvedimento riguardano l'effettività della sussistenza dei requisiti e, quindi, l'individuazione dei beneficiari delle misure oggetto della trattazione, al fine di evitare quanto più possibile abusi. Altro punto critico è il monitoraggio dell'operatività dei Centri per l'impiego e dei soggetti accreditati, che dovranno gestire tutte le domande e le fasi operative e l'uso delle relative risorse a disposizione. Solo nel tempo (si dovrà attendere almeno un anno dalla messa a regime del reddito di cittadinanza), si potrà verificare l'andamento dell'efficacia della misura e formulare un giudizio sulla reale capacità di far incontrare la domanda con l'offerta e favorire in questo modo una ripresa economica.

Per il momento, il numero dei disoccupati o inoccupati in Italia è estremamente preoccupante, superiore alla maggior parte dei paesi europei, e si fatica molto a pensare che la mancanza di lavoro dipenda in prima battuta da uno scarso coordinamento tra domanda e offerta. Il solo potenziamento dei centri per l'impiego (i cui utenti solo per il 3% riesce a trovare lavoro), sembra una misura che da sola non possa colmare un problema che è economico nazionale, prima che occupazionale.

Trattamento di pensione anticipata " quota 100 "

E' sicuramente cruciale la sostenibilità del sistema pensionistico, così come la sua equità, temi che comportano scelte le cui conseguenze sociali sono imponenti e possono determinare il futuro economico di un Paese.
Il sistema italiano è stato al centro negli ultimi decenni di numerose riforme e sicuramente il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ha determinato una disparità di trattamento, in più occasioni denunciata dall'ANC, che ha di fatto minato l'equità tra le generazioni in termini di età pensionabile, versamenti effettuati e trattamento pensionistico.
Ogni riforma presente e futura dovrà quindi affrontare doverosamente il tema dei diritti acquisiti, riconoscendo centralità al principio di equità tra le generazioni e all'equilibrio dei sistemi pensionistici. È un argomento, questo, che il legislatore è chiamato ad affrontare con coraggio e chiarezza attraverso provvedimenti che

permettano al Paese di ristabilire un equilibrio intergenerazionale dal quale non è più possibile prescindere.

Quota 100 - La questione delle Casse private

Il provvedimento in questione prevede l'applicazione del divieto di cumulo tra contributi Inps e contributi versati nelle casse private. La norma prevede che sia possibile il cumulo dei contributi, ma solo relativamente alle diverse gestioni INPS (compresa la gestione separata) .

Gli istituti previdenziali dei professionisti, pertanto, non sono compresi.

Inoltre, nei confronti delle casse di previdenza dei professionisti, non opera solo il divieto di cumulo ma proprio **l'accesso alla quota 100**.

Se è comprensibile la necessità di non stravolgere un sistema pensionistico che è in equilibrio su numeri e previsioni "chiuse", si rileva la necessità, anche per agevolare nuovi ingressi di giovani professionisti nel mercato e ottenere così una spinta occupazionale e uno svecchiamento della professione, di prevedere meccanismi di sussidiarietà tra l'Istituto Nazionale e le Casse private, così da favorire l'estensione del diritto a tutti i lavoratori, in ossequio ai principi che regolano il nostro ordinamento.

Si coglie l'occasione di ricordare che la normativa in vigore per le Casse private prevede la doppia tassazione in capo agli Enti sul risparmio obbligatorio, situazione questa solo italiana e chiaramente iniqua. Inoltre, la tassazione delle rendite finanziarie sugli investimenti mobiliari delle casse è estremamente alta. In sostanza, si associa un'attività finanziaria di carattere essenzialmente e necessariamente conservativo, come quella di una Cassa in favore dei trattamenti pensionistici dei propri iscritti, ad una di carattere speculativo, propria delle SGR *et similia*. L'abbattimento della doppia tassazione consentirebbe di dirottare il risparmio di questo carico fiscale verso attività anche di welfare e assistenza, così da ridurre costi sociali che potrebbero ricadere sulla collettività.

Legge di Stabilità 2019 - Saldo e stralcio dei contributi previdenziali

ANC, in linea con quanto già espresso dall'Adepp e da molte Casse in forma propria, si dichiara preoccupata per quanto previsto ai commi 184-198 in materia di recupero dei contributi previdenziali pregressi.
Se, da un lato, non si prevede l'inclusione degli Enti privati nell'accesso ai Fondi costituiti per la revisione del sistema pensionistico, dall'altro si va a mettere a rischio l'equilibrio degli tessi enti, togliendo di fatto dai bilanci crediti ancora esigibili, a

danno dei percettori dei trattamenti e in spregio agli iscritti che regolarmente versano i contributi. Per alcuni istituti si tratta di centinaia di milioni di euro.

Il profilo anche costituzionale di questo problema è evidente, come è evidente la questione aperta dei mancati versamenti alle Casse dei contributi integrativi corrisposti dai clienti.

L'Opzione Donna di cui all'art. 16 del decreto legge 4/2019, già introdotta dalla Legge Maroni n. 243/04, ripresa successivamente con la Riforma delle Pensioni Fornero nel 2011 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2017, dà la possibilità alle lavoratrici di andare in pensione anticipata, purché alla data del 31.12.2018 abbiano raggiunto i 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome. Per sua intrinseca natura, tale opzione dovrebbe rappresentare un'agevolazione per le donne lavoratrici che, invece, così come nel periodo di attività lavorativa, continuano a subire disparità. Non va dimenticato che l'assenza o l'inefficienza di servizi di prossimità alla famiglia gravano sulle lavoratrici provocando discontinuità di carriera lavorativa, oltre a provocare un surplus di ore lavorative non retribuite per dare assistenza ai familiari e sopperire così alle mancanze delle istituzioni nel fornire adeguato supporto. E' perciò evidente che tale opzione rappresenta per la donna più un bisogno che una scelta di convenienza. Per la loro condizione complessiva è difficile che le lavoratrici possano acquisire quell'anzianità contributiva (ormai prossima ai 42 anni) che potrebbe consentire loro l'accesso al trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Se l'opzione donna rappresenta un'"agevolazione", un "diritto", non si comprende perché debba sottostare a tutta una serie di forti penalizzazioni, quali:

- liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema interamente contributivo, con una riduzione permanente fino al 30% dell'assegno pensionistico che, a parità di età e di anni di contribuzione, rende intollerabilmente eccessiva la decurtazione dell'assegno pensionistico (TABELLA A) ;
- l'esclusione dal computo dei contributi della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia;
- il differimento della decorrenza della pensione per effetto delle finestre mobili di accesso (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome). Differimento ancor più iniquo se paragonato alle finestre degli aventi diritto a "quota 100"- in maggioranza lavoratori maschi - che, con soli 3 anni in più di contribuzione (38 anni invece dei 35 di opzione donna) vedono una finestra mobile di soli 3 mesi per i dipendenti privati e 6 per quelli pubblici;

- l'impossibilità di cumulo e totalizzazione dei contributi versati in casse previdenziali diverse. E' possibile la sola ricongiunzione contributiva che, però, è a titolo oneroso.

Penalizzazioni totalmente ingiustificate, stante che l'opzione donna è integralmente coperta dai contributi già versati dalle lavoratrici e, pertanto, a costo zero per le casse dello Stato.

Per tutte queste ragioni, non solo l'opzione donna dovrebbe essere un provvedimento a regime *ex lege* e non soggetto a possibile rinnovo anno dopo anno, ma, essendo l'unica vera misura di flessibilità di accesso anticipato delle donne alla pensione e a costo zero, dovrebbe essere rimodulato in maniera più equa.

TABELLA A
Fonte PensioniOggi.it

Dati	Esempio A	Esempio B	Esempio C	Esempio D
Data di nascita	05.03.1959	05.03.1959	05.03.1960	05.03.1960
Inizio attività lavorativa	05.06.1979	05.06.1979	05.06.1980	05.06.1980
Retribuzione annua lorda 2018	**30.000 €**	**60.000 €**	**30.000 €**	**60.000 €**
Prima data utile per la pensione anticipata	05.04.2021	05.04.2021	05.04.2022	05.04.2022
Importo pensione (calcolo misto)	**24.510 €**	**46.200 €**	**24.520 €**	**46.550 €**
Prima data utile per Opzione Donna	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019
Importo pensione (calcolo contributivo)	**17.810 €**	**29.210 €**	**17.350 €**	**28.620 €**
Decurtazione	**-27%**	**-37%**	**-29%**	**-39%**

Su molti dei temi che sono nell'agenda del Governo, tra i quali la previdenza, il lavoro e la fiscalità, l'Associazione Nazionale Commercialisti ribadisce il proprio impegno nel cercare di apportare il contributo dei professionisti a sostegno dell'attuazione di riforme che siano in grado di cambiare in meglio il Paese.

Roma, 5 febbraio 2019

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it